



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0022/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0028/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Savio Picone - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0028/CSA/2024-2025, proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. in data 1.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 017 del 24.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 16.10.2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo prodotto in data 1.10.2024, non preceduto da preannuncio, la società Taranto F.C. 1927 s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 017 del 24.9.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell'ammenda di € 400,00 *“per l'assenza di un proprio medico e anche dell'ambulanza (art. 15 del Regolamento del Campionato), durante la gara”*.

Violazione rilevata in occasione dell'incontro Taranto F.C. – ACR Messina disputatosi a Taranto il 22.9.2024, valevole per il Campionato di Lega Pro Under 15 – Girone E.

La reclamante chiede l'annullamento della sanzione, in quanto l'ambulanza sarebbe stata regolarmente presente a bordo campo, come proverebbe un video amatoriale, che produce unitamente alla ricevuta del pagamento del servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Indipendentemente dalla rilevanza dell'omissione del preannuncio (art. 71, comma 2, C.G.S.) e dalla sua eventuale sanabilità con l'introduzione diretta del reclamo entro il termine di cui all'art. 71, comma 5, C.G.S., il reclamo della F.C. Taranto è stato caricato da essa reclamante sulla piattaforma informatica del PST-FIGC in data 1.10.2024, cioè oltre il termine (perentorio) di 5 giorni previsto dalla norma suddetta, a fronte della avvenuta pubblicazione in data 24.9.2024 del Comunicato Ufficiale recante la decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispone al comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Fabio Di Cagno

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce